



## *Consiglio regionale della Calabria*

XIII LEGISLATURA

11<sup>^</sup> Seduta

Venerdì 19 giugno 2026

Deliberazione n. 76 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2026–2028.

Presidente: Salvatore Cirillo

Consigliere – Questore: Luciana De Francesco

Segretario: Giovanni Fedele

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 26, assenti 5.

...omissis...

Quindi, il Presidente dopo aver posto in votazione separatamente i dieci articoli, che sono approvati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, preso atto del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, pone in votazione la proposta di legge n. 78/13<sup>^</sup> nel suo complesso, unitamente ai relativi allegati, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 26, a favore 26, –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Cirillo

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to De Francesco

IL SEGRETARIO: f.to Fedele

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 19 giugno 2026

IL SEGRETARIO  
(Avv. Giovanni Fedele)



*Consiglio regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 76 del 19 giugno 2026

XIII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELLA REGIONE

CALABRIA PER GLI ANNI 2026–2028

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 giugno 2026.

Reggio Calabria, 19 giugno 2026

IL PRESIDENTE  
(Salvatore Cirillo)

## **Relazione Illustrativa**

### **Progetto di legge recante “Variazione al Bilancio di previsione 2026-2028”**

#### **Articolo 1 - Interventi a seguito di calamità naturali**

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si intende dare copertura finanziaria agli interventi da eseguirsi in alcuni comuni del territorio calabrese interessati da eccezionali eventi meteorologici occorsi nel decorso mese di marzo e per i quali il presidente della Regione, con proprio decreto, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale.

Infatti, come evidenziato dal dirigente generale del dipartimento “Protezione civile”, con nota n. 422032 del 22 maggio 2026, tra il 16 ed il 18 marzo intense precipitazioni hanno interessato dapprima la fascia ionica regionale per poi estendersi al resto delle aree montuose interne. Le piogge sono state accompagnate da forti raffiche di vento che hanno determinato intense mareggiate lungo le coste esposte, causando danni alle infrastrutture esistenti.

Gli eventi considerati hanno prodotto soprattutto una diffusa compromissione delle infrastrutture viarie, delle opere di regimazione idraulica determinando danni alle infrastrutture e strutture pubbliche con gravi pregiudizi alle normali condizioni di vita.

Numerosi Comuni colpiti dagli eventi atmosferici citati hanno dichiarato lo stato di emergenza a livello comunale; il Dipartimento di Protezione Civile ha provveduto, tramite la piattaforma informatica denominata PC2, ad acquisire le segnalazioni degli Enti locali che hanno subito danni dall'evento.

In detta situazione, ricorrendo i presupposti previsti dall'articolo 21, comma 1, della Legge Regionale n. 9 del 24 febbraio 2023 e s.m.i, il Presidente della Giunta Regionale, con decreto n. 33 del 27-4-2026, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale, per la durata di sei mesi (eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi), in relazione ai danni provocati dall'evento meteorologico del 16-18 marzo 2026 nei 48 comuni puntualmente individuati dal medesimo decreto.

Con il successivo Decreto n. 36 del 14-05-2026, è stato esteso lo stato di emergenza al territorio comunale di ulteriori 13 enti locali.

Il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 9/2023 prevede che, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza regionale, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, individua, tra l'altro, l'assegnazione dei finanziamenti, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, al fine di fronteggiare l'emergenza.

Inoltre, oltre a quanto sopra, nel corso del passato inverno, il territorio calabrese è stato interessato da ulteriori eventi meteorologici eccezionali che hanno comportato danni in territori non ricadenti nelle dichiarazioni dello stato di emergenza di cui ai citati decreti presidenziali, per i quali i comuni devono eseguire importanti interventi urgenti di ripristino di infrastrutture varie danneggiate.

A seguito di istruttoria delle segnalazioni di danni pervenute al dipartimento protezione civile attraverso la piattaforma informatica denominata PC2, mediante una valutazione di stima media della quantificazione delle necessità comunicate dagli enti locali, sono state determinate le risorse necessarie a fare fronte alle predette emergenze.

Con il presente disegno di legge si individuano, pertanto, le risorse finanziarie per dare copertura agli investimenti di ripristino infrastrutturale.

In particolare con l'art. 1 comma 1, lett. a), viene autorizzata la spesa per investimenti degli enti locali (4,3 milioni di euro) da destinare al ripristino delle infrastrutture viarie, ad opere di regimazione idraulica e ad altri interventi urgenti da eseguirsi su infrastrutture pubbliche danneggiate.

Il medesimo comma 1, lett. b), specifica, inoltre, la copertura finanziaria per le spese di natura corrente sostenute dagli Enti Locali (700.000,00 euro) per interventi di somma urgenza, attività di soccorso ed assistenza alla popolazione.

Il comma 2 dell'art. 1 individua la copertura finanziaria per investimenti per 1 milione di euro, finalizzata ad interventi urgenti di natura infrastrutturale, a carico dei comuni non rientranti nella dichiarazione dello stato di emergenza regionale di cui ai citati DPGR nn. 33/2026 e 36/2026, ma che hanno subito ingenti danni sul proprio territorio a seguito di eventi eccezionale del passato inverno.

Il comma 3 dell'art. 1 chiarisce che l'erogazione delle somme sarà effettuata dal Dipartimento Protezione Civile secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 24 febbraio 2023 n. 9 e ss.mm.ii. Al riguardo il richiamato dipartimento ha approvato il Regolamento con il quale sono state disciplinate la procedura per la dichiarazione dello stato di emergenza e per la concessione dei contributi regionali agli enti locali.

## **Articolo 2 - Modifica alla Legge regionale 25 febbraio 2026, n. 6**

Come evidenziato dal dirigente generale del dipartimento "Salute e servizi sanitari", con nota n. 436019 del 27 maggio 2026, l'attuale scenario del Servizio Sanitario Regionale della Calabria è caratterizzato da una grave e strutturale carenza di personale medico, che

compromette l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), nonostante siano state indette da Azienda Zero le ordinarie procedure di reclutamento e siano state adottate anche, in via eccezionale e temporanea, ulteriori azioni, come l'acquisto di prestazioni aggiuntive, sia stato fatto ricorso al reclutamento di laureati in medicina e chirurgia, nonché di medici in formazione specialistica e di liberi professionisti ed in ultimo il reclutamento di dirigenti medici UE/Extra UE.

Quest'ultima iniziativa, in particolare, si colloca in stretta coerenza ed in attuazione di quanto disposto dal Decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 15 gennaio 2026, con cui è stato emanato atto di indirizzo all'Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero per l'acquisizione di medici specialisti, cittadini di paesi dell'UE e cittadini di paesi extra UE, attraverso l'emanazione di avviso pubblico regionale, nel quale doveva essere previsto "che Al/alla candidato/a selezionato/a sarà riconosciuto un contributo economico previsto nel contratto stipulato con le Azienda Sanitarie nelle modalità rimborso spese forfettario, come indennizzo per spese di servizio nei limiti delle risorse rese disponibili";

Come specificato nella su menzionata nota, il sopracitato DCA riconosce la necessità di attivare leve di attrattività economica per il personale medico che sceglie di prestare servizio nelle strutture del SSR.

In attuazione del già menzionato DCA, con Delibera n. 4 del 15 gennaio 2026 (e successiva delibera di rettifica n. 7 del 16 gennaio 2026), Azienda Zero ha adottato un avviso pubblico di manifestazione di interesse per il reclutamento di medici specialisti cittadini UE e di cittadini extra UE in varie discipline, nel quale veniva richiamata la previsione del DCA relativa al contributo economico di cui sopra.

Inoltre, con l'art. 1, comma 4, della legge regionale 25 febbraio 2026, n. 6, viene stabilito che, al fine di rafforzare l'accesso paritario e tempestivo ai servizi sanitari e rendere effettivo il reclutamento effettuato, Azienda Zero può definire, di concerto con le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, progetti di supporto che prevedono anche l'erogazione al personale sanitario assunto delle somme necessarie per far fronte alle spese di vitto e alloggio per la durata del rapporto di lavoro, nel limite di spesa complessiva di 4.000.000,00 euro per gli esercizi 2026 e 2027. Inoltre, all'art. 2, comma 2, viene definita la copertura finanziaria, mediante le risorse del PR Calabria FESR FSE 2021/2027 – Azione 4.K.1 - Sostenere e rafforzare l'offerta di servizi e l'accesso paritario e tempestivo a servizi sociosanitari e sanitari di qualità, inclusa l'offerta di servizi di assistenza familiare e di prossimità.

Con DGR n. 200 del 22 aprile 2026, è stato approvato dalla Giunta Regionale della Regione Calabria l'aggiornamento del Piano Regionale di supporto alle fragilità Salute e Welfare, nel quale sono stati individuati gli interventi a valere sul PR Calabria FESR-FSE+ 2021-2027.

Tra i suddetti interventi viene individuato quello di cui al punto 5.18 relativo al rafforzamento organizzativo dei servizi sanitari territoriali, finalizzato a ridurre le discontinuità assistenziali e a garantire la copertura stabile dei servizi sanitari territoriali nei contesti caratterizzati da carenze strutturali e di personale medico.

Tale misura potrà essere utilizzata dalle Aziende del SSR al fine di poter erogare ai professionisti, che verranno selezionati in base al già menzionato avviso e successivamente contrattualizzati, il contributo economico previsto dal DCA n. 1/2026 e dal bando di Azienda Zero, sopra citati.

Tuttavia, si evince dall'intervento sul piano regionale che il fondo, di matrice europea (PR Calabria FESR FSE 2021/2027 – Azione 4.K.1), è riservato ai servizi sanitari territoriali, rimanendo esclusi quindi gli analoghi fabbisogni espressi dalle aziende sugli ulteriori presidi ospedalieri, sia Hub che Spoke.

È evidente quindi che la situazione di criticità in cui versano le aziende sanitarie della Calabria richiede un ulteriore intervento strutturale sul piano finanziario, complementare a quello di matrice europea, già avviato in ambito territoriale.

Al fine di potenziare l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 4 e assicurare, comunque, la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni sanitarie specialistiche nell'ambito del Servizio sanitario regionale, con la disposizione in esame, pertanto, si autorizza la Giunta a integrare le risorse su indicate.

Ciò consentirà, quindi, per come anche specificamente indicato dalla struttura competente, la riduzione delle le criticità sopra evidenziate, perseguendo gli obiettivi prioritari di seguito riportati:

- garantire i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza): assicurare la continuità assistenziale nei reparti maggiormente in sofferenza (es. Pronto Soccorso, Anestesia e Rianimazione, Pediatria, Ostetricia, ...);
- ridurre la mobilità passiva: incrementare la produzione in termini di attività erogata dai presidi ospedalieri per ridurre i viaggi della speranza verso altre regioni, con conseguente risparmio di risorse per il bilancio regionale;
- abbattere il ricorso alle "Esternalizzazioni": ridurre progressivamente la spesa per i medici "gettonisti" e le cooperative esterne, che comportano costi unitari di gran lunga superiori rispetto all'incentivazione del personale strutturato.

Con la nota su menzionata il Dirigente generale del dipartimento “Salute e servizi sanitari” ha evidenziato che la quantificazione delle risorse, calcolata sulla base di un importo pro-capite mensile pari ad € 1.200,00, sarà ripartita annualmente tra le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere, nonché Azienda Zero, sulla base delle contrattualizzazioni avvenute e in rapporto alla permanenza in servizio dei sanitari reclutati.

Per le ragioni esposte, ferma restando la quantificazione degli oneri già effettuata con la legge regionale n. 6/2026, con l’art. 2 della presente legge viene autorizzata, a carico del bilancio regionale, la spesa nel limite massimo di euro 3.240.200,00, di cui euro 1.080.000,00 nell’annualità 2026 ed euro 2.160.000,00 nell’annualità 2027.

### **Articolo 3 - Intervento straordinario di solidarietà in favore dei congiunti delle vittime della strage di Amendolara**

In data 1 giugno 2026 nel Comune di Amendolara sono stati barbaramente uccisi e dati alle fiamme quattro uomini di nazionalità Pakistana.

L’evento, di particolare gravità sotto il profilo umano, sociale e istituzionale, impone l’adozione di misure urgenti volte a garantire il rispetto della dignità delle vittime e il necessario sostegno ai loro familiari.

In coerenza con i principi costituzionali di solidarietà sociale, tutela della persona umana e rispetto dei diritti fondamentali, nonché nell’ambito delle competenze regionali in materia di politiche sociali e gestione delle emergenze umanitarie, la Regione Calabria intende assicurare interventi straordinari finalizzati a sostenere le spese connesse alle esigenze delle famiglie delle vittime, fra le quali possono essere ricomprese le spese di viaggio, vitto, alloggio e trasferimento sostenute dalle stesse per raggiungere la Calabria, per l’espletamento delle procedure connesse al riconoscimento e per il rimpatrio delle salme.

La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro dieci giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce criteri, modalità e procedure per l’attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo in esame.

Le suddette spese, sono determinate nel limite massimo di euro 100.000,00, alla cui copertura si provvede con le risorse allocate alla Missione 20, Programma 03, dello stato di previsione del bilancio 2026-2028.

Le somme indicate in precedenza saranno iscritte alla Missione 12, Programma 04 (U.12.04) del bilancio di previsione 2026-2028.

#### **Articolo 4 - Modifiche autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2025, n. 49**

Con l'articolo 3 della presente legge vengono apportate modifiche alla tabella C allegata alla legge regionale 19 dicembre 2025, n. 49, per un totale di euro 632.307,74.

In particolare, il dirigente generale del dipartimento "Agricoltura, Aree interne e Politiche di Coesione territoriale", con nota n. 351593 del 29.4.2026, ha rappresentato l'esigenza di aumentare di euro 132.307,74 l'importo già allocato in bilancio destinato alle spese per il personale dipendente della Fondazione Mediterranea Terina Onlus in liquidazione, trasferito ex art. 21, commi 3 e 5, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 31, tenuto conto delle risultanze del tavolo tecnico tenutosi in data 3 aprile 2026 e della nota trasmessa dal Commissario liquidatore della Fondazione medesima, in ordine alla necessità di garantire il trasferimento del personale presso altri Enti.

Inoltre, il dirigente generale del dipartimento "Turismo, Cultura e identità territoriale", con nota n. 41314 del 19 gennaio 2026, ha chiesto l'incremento di euro 100.000,00 delle somme stanziare nel bilancio di previsione 2026-2028 per l'attuazione della legge regionale 26 aprile 2018, n. 8 in materia di relazioni tra la Regione Calabria e la Comunità Calabresi nel mondo, al fine di garantire la corretta funzionalità della Consulta.

Con emendamento presentato in occasione dell'esame del presente disegno di legge nella seconda Commissione "Bilancio, programmazione economica, Affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero" è stato proposto l'incremento di euro 400.000,00 delle somme destinate all'agevolazione tariffaria sui servizi di trasporto pubblico locale, introdotta con l'art. 8 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 48.

Con tale disposizione, infatti, è stato aggiunto il comma 6 bis all'art. 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35, che, nella formulazione attuale (a seguito delle modifiche introdotte con l'art. 7 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8 che ha ampliato la platea dei beneficiari), riconosce *"il diritto all'agevolazione tariffaria in misura massima dell'ottanta per cento sui servizi di trasporto pubblico locale [...] in favore di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza ed alla Polizia Penitenziaria, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle altre Forze armate, ivi inclusi gli appartenenti al Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia costiera nei limiti delle risorse disponibili"*.

E' stata, quindi, manifestata la necessità di incrementare l'importo iscritto nel bilancio di previsione 2026-2028, considerato il notevole incremento dell'utenza a seguito della conclusione della pandemia Covid-19, l'estensione della platea dei beneficiari, per effetto delle modifiche apportate all'art. 7 della L.R. n. 35/2015 dalla L.R. n. 8/2023 e l'aumento delle tariffe che hanno comportato l'aumento della quota parte agevolata.

Al fine di garantire, pertanto, adeguata copertura alle suddette agevolazioni tariffarie, viene modificata la tabella C allegata alla legge regionale 19 dicembre 2025, n. 49 (Legge di stabilità regionale 2026), incrementando lo stanziamento del capitolo U9100202201 di ulteriori euro 400.000,00 per l'annualità 2026.

**Articolo 5 - Versamento all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, commi da 638 a 644, della legge 30 dicembre 2025, n. 199**

L'Amministrazione regionale, con delibera consiliare n. 55 del 24 febbraio 2026, ha inteso aderire alla possibilità disciplinata all'art.1, commi da 638 a 644, della legge n. 199/2025.

In particolare, ai sensi del comma 638 della citata normativa, dal 1° gennaio 2026 “è cancellato il debito delle regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, di cui all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.... e ... ai sensi del comma 639, “il debito contratto dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per estinguere, in tutto o in parte, le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è posto a carico del bilancio dello Stato”.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2026 è stato pubblicato il decreto del 25 marzo 2026 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale è stato approvato il riparto dei versamenti delle Regioni al Bilancio dello Stato e delle quote da riassegnare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 638-644, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In ragione di ciò, nelle more del Giudizio di parifica del Rendiconto generale dell'anno 2025 approvato dalla Giunta con la Delibera 210 del 28.04.2026, a fronte della cancellazione e dell'accollo del debito relativo alle anticipazioni di liquidità su indicate l'Amministrazione regionale, in ossequio alle disposizioni statali succitate, si è fatta carico di versare

annualmente all'entrata del bilancio dello Stato, a decorrere dall'annualità 2026, risorse pari, sostanzialmente, agli oneri del debito connesso a dette anticipazioni di liquidità per il riparto dei versamenti delle regioni al bilancio dello Stato e delle quote da riassegnare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 638-644, della legge n. 199 del 2025 (cancellazione del debito delle regioni riguardante le anticipazioni di liquidità).

Ciò detto, i versamenti che l'Amministrazione Regionale dovrà effettuare sul bilancio dello Stato, per come dettagliato nell'Allegato 1 del su citato decreto, trovano copertura finanziaria con le risorse stanziare sui capitoli di bilancio di previsione 2026-2028<sup>1</sup> istituiti per far fronte al pagamento del debito cancellato sulla base dei contratti e dei piani di ammortamento a suo tempo stipulati per come meglio specificato nella tabella che segue:

Capitolo	Descrizione Capitolo	Miss.	Progr.	Pcf	Descrizione pcf	Stanziamiento anno 2026	Stanziamiento anno 2027	Stanziamiento anno 2028
U1204092501	QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALLA RESTITUZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE NEL 2013 PER FAR FRONTE AI PAGAMENTI DEI DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI DIVERSI DA QUELLI FINANZIARI E SANITARI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2012 (ART. 2, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35 - DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 14 MAGGIO 2013 - ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2013, N. 30) (SPESE OBBLIGATORIE)	50	01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.304.943,75 €	1.247.114,11 €	1.187.787,25 €
U1204092601	QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALLA RESTITUZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE NEL 2013 PER FAR FRONTE AI PAGAMENTI DEI DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI DIVERSI DA QUELLI FINANZIARI E SANITARI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2012 (ART. 2, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35 - DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 14 MAGGIO 2013 - ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2013, N. 30) (SPESE OBBLIGATORIE)	50	02	4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	2.233.667,39 €	2.291.497,04 €	2.350.823,90 €
U6101019201	QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALLA RESTITUZIONE ALLO STATO IN RATE COSTANTI TRENTENNALI DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35 STANZIATE DALLO STATO PER LA COPERTURA DEL DEBITO SANITARIO CUMULATIVAMENTE REGISTRATO A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2012 (DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 17 APRILE 2013 - ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2013, N. 30 - ART. 1, COMMI 597 E SEGG LEGGE 30 -12-21 N.234- DGR N. 43 DEL 4 FEBBRAIO 2022) (SPESE OBBLIGATORIE)	50	01	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.092.856,30 €	1.058.959,24 €	1.024.495,08 €
U6101019301	QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALLA RESTITUZIONE ALLO STATO IN RATE COSTANTI TRENTENNALI DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35 STANZIATE DALLO STATO PER LA COPERTURA DEL DEBITO SANITARIO CUMULATIVAMENTE REGISTRATO A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2012 (DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 17 APRILE 2013 - ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2013, N. 30 - ART. 1, COMMI 597 E SEGG LEGGE 30 -12-21 N.234- DGR N. 43 DEL 4 FEBBRAIO 2022) (SPESE OBBLIGATORIE)	50	02	4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	2.026.124,23 €	2.060.021,29 €	2.094.485,44 €
U9500200701	QUOTA DI AMMORTAMENTO DELLA ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONTRATTA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 833-842, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178	50	02	4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.951.316,11 €	2.951.316,10 €	2.951.316,11 €
U9500100801	QUOTA INTERESSI PASSIVI INERENTE ALLA RESTITUZIONE ALLA CC.DD.PP. DEL PRESTITO CONCESSO A SEGUITO DELLA RIMODULAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE EFFETTUATA A VALERE SULLE RISORSE STANZIATE DALLO STATO A COPERTURA DEL DEBITO SANITARIO CUMULATIVAMENTE REGISTRATO A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2005 (ARTICOLO 3, COMMA 17, L. 24.12.2003, N. 350, COME INTEGRATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 789, L.30.12.2020, N. 178 - LEGGE REGIONALE 25.5.2021, N. 8) (SPESE OBBLIGATORIE)	50	01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.425.372,32 €	3.225.895,61 €	3.024.104,27 €
U9500200601	QUOTA CAPITALE INERENTE ALLA RESTITUZIONE ALLA CC.DD.PP. DEL PRESTITO CONCESSO A SEGUITO DELLA RIMODULAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE EFFETTUATA A VALERE SULLE RISORSE STANZIATE DALLO STATO A COPERTURA DEL DEBITO SANITARIO CUMULATIVAMENTE REGISTRATO A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2005 (ARTICOLO 3, COMMA 17, L. 24.12.2003, N. 350, COME INTEGRATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 789, L.30.12.2020, N. 178 - LEGGE REGIONALE 25.5.2021, N. 8) (SPESE OBBLIGATORIE)	50	02	4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	17.191.131,40 €	17.390.608,11 €	17.592.399,45 €
<b>TOTALE</b>						<b>30.225.411,50 €</b>	<b>30.225.411,50 €</b>	<b>30.225.411,50 €</b>

<sup>1</sup> Bilancio di previsione 2026-2028 è stato approvato con la legge regionale del 19 Dicembre 2025, n. 50.

Pertanto, con la presente legge, viene autorizzata la variazione compensativa di spesa, per le annualità 2026-2027 e 2028, dai capitoli dettagliati nella tabella su riportata, ai capitoli di nuova istituzione riportati nella tabella sottostante:

Capitolo	Descrizione Capitolo	Missione	Programma	Pcf	Descrizione pcf	Stanziamiento anno 2026	Stanziamiento anno 2027	Stanziamiento anno 2028
U9180101401	VERSAMENTO ALLO STATO RELATIVO AGLI IMPORTI DOVUTI PER LA RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' - QUOTA RELATIVA ALLA CANCELLAZIONE DEI DEBITI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 638, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199	18	01	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a ministeri	9.608.907,78 €	9.608.907,78 €	9.608.907,78 €
U9180101501	VERSAMENTO ALLO STATO RELATIVO AGLI IMPORTI DOVUTI PER IL DEBITO CONTRATTO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI - QUOTA RELATIVA ALL'ACCOLLO DA PARTE DELLO STATO DEL DEBITO DI CUI ALL'ART 1 COMMA 639, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199 - ART 4 DELLE LEGGE REGIONALE	18	01	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a ministeri	20.616.503,72 €	20.616.503,72 €	20.616.503,72 €
						<b>30.225.411,50 €</b>	<b>30.225.411,50 €</b>	<b>30.225.411,50 €</b>

Nella seguente tabella viene schematizzata la variazione autorizzata con il presente DDL.

MISSIONE_PROGRAMMA	VARIAZIONE 2026	VARIAZIONE 2027	VARIAZIONE 2028
U.50.02	- 24.402.239,13	- 24.693.442,54	- 24.989.024,90
U.50.01	- 5.823.172,37	- 5.531.968,96	- 5.236.386,60
U.18.01	30.225.411,50	30.225.411,50	30.225.411,50
Totale variazione	-	-	-

### **Articolo 6 - Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2025, n. 49**

Con l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 2025, n. 49 è stato rideterminato l'importo relativo al contributo di finanza pubblica di cui all'art 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024 n.207, in 34.580.200,00 euro per l'esercizio 2026, 35.251.476,45 euro per l'esercizio 2027 e 35.074.136,10 euro per l'esercizio 2028.

In particolare, per le annualità 2027 e 2028, il contributo è stato determinato secondo le modalità indicate all'art.114, comma 3, del DDL Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, ancora in corso di approvazione, tenuto conto che, la Regione aveva manifestato la volontà di rinunciare al contributo di cui alla tabella 1 dell'articolo 1, comma 134, allegata alla legge 30 dicembre 2018, n.145, ottenendo, quindi, la riduzione dei contributi alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 per l'anno 2026, e all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 per gli anni 2027 e 2028.

Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - in fase di verifica della legge di stabilità 2026 (L.r. n.49/2025) , ha rilevato una discrasia fra gli importi iscritti in bilancio per gli anni 2027 e 2028 rispetto a quelli rideterminati ai sensi dell'art. 1, comma 637, della legge 30 dicembre 2025, n. 199(Legge di Bilancio 2026) e ha invitato la Regione, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di revisione degli importi del contributo alla finanza pubblica in questione, ad impegnarsi a

procedere alle necessarie variazioni di bilancio, a seguito della definitiva rideterminazione del contributo.

Al termine di gennaio 2026 il Ministero dell'Economia e Finanze ha trasmesso alle Regioni la bozza del decreto relativo *“all’attuazione del comma 637 della legge di bilancio 2026, riguardante la revisione del contributo di finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e di cui all’articolo 1, c. 786, legge n. 207 del 2024, a seguito della rinuncia del contributo per investimenti di cui al comma 134, della legge n. 145 del 2018”* cui sono allegate le tabelle contenenti la rideterminazione del contributo di finanza pubblica. Le Regioni, a seguito di specifica interlocuzione con i rappresentanti del su indicato Dicastero hanno convenuto sulle modalità di rideterminazione del contributo di finanza pubblica oggetto del decreto e verificato la correttezza degli importi contenuti nelle tabelle allegate allo stesso.

Preso atto di ciò e dell’impegno assunto dalla Regione Calabria con il Governo in occasione dell’esame della Legge di stabilità 2026 al fine di correggere, nella prima legge di variazione utile, la lieve discrasia rilevata tra il contributo rideterminato dal MEF per le annualità 2027 e 2028 e quello calcolato dalla Regione, si ritiene necessario apportare le relative modifiche all’art. 2, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 2025, n. 49 specificando che le parole “per l’esercizio finanziario 2027 in 35.251.476,45 euro” sono sostituite dalle parole “per l’esercizio finanziario 2027 in 35.433.879,00 euro” e le parole “per l’esercizio finanziario 2028 in 35.074.136,10 euro” sono sostituite dalle parole “per l’esercizio finanziario 2028 in 35.181.730,00 euro”.

Inoltre, per effetto della predetta modifica, la somma accantonata per garantire il concorso aggiuntivo al contenimento dei saldi di finanza pubblica, ai sensi dell'art 1, comma 786, della Legge 30 dicembre 2024 n.207, è incrementata di euro 182.402,55 per l’anno 2027 e di euro 107.594,38 per l’anno 2028, con allocazione alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) – capitolo U9200304901- del Bilancio di previsione 2026-2028.

### **Articolo 7 - Adempimento degli impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione**

Con l’articolo 6 del presente disegno di legge viene rettificato il contenuto della nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2026-2026, approvato con la legge regionale 19 dicembre 2025, n. 50.

Nello specifico, il Ministero dell'Economia e Finanze in occasione dell’esame della suddetta legge, ha rilevato una discrasia nel contenuto della nota integrativa in merito all’importo del

Fondo per residui perenti. Per tale ragione il dipartimento Bilancio, finanze e patrimonio, verificato che tale difformità era riconducibile a un mero errore materiale, aveva confermato la correttezza della somma riportata negli Allegati a) e a/1) e assicurato che tale discrasia sarebbe stata rettificata in occasione di una successiva legge regionale.

Per tale ragione, al fine di ottemperare agli impegni assunti con il Governo, con il presente disegno di legge viene modificato il paragrafo B “Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente” mediante sostituzione delle parole “pari ad euro 96.811.087,93” con le parole “pari ad euro 90.039.383,88”, come meglio evidenziato nell’Allegato n. 1 alla presente legge, ove viene riportata la pag. 23 della nota integrativa rettificata per come indicato in precedenza.

### **Articolo 8 – Copertura finanziaria**

Ai sensi del comma 1 del presente articolo la copertura finanziaria degli investimenti previsti all’art. 1, comma 1, lett. a) e comma 2, complessivamente pari ad euro 5.300.000,00, è garantita dall’applicazione, per pari importo, dalle quote accantonate nel risultato di amministrazione al capitolo U9200304901 “(missione 20, programma 03) relativo al Fondo obiettivi di finanza pubblica.

Infatti, l’art. 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 dispone che “le Regioni a statuto ordinario assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 280 milioni di euro per l’anno 2025, a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 1.310 milioni di euro per l’anno 2029”. Ai sensi dell’art. 1, comma 789, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni iscrivono nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo, con una dotazione pari al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 786 a 788, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e di cui all’articolo 162, comma 6, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Infine, l’art. 1, comma 790, della medesima legge prevede che “Per gli Enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell’esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell’esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito”.

Considerato che il Rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2024 della Regione Calabria, per come parificato dalla Corte dei conti e approvato con la legge regionale 21.11.2025, n.44, presenta un risultato di amministrazione (lett. E) positivo, che il contributo di finanza pubblica dell'anno 2025, pari ad euro 12.489.621,05, è stato iscritto in bilancio alla Missione 20, Programma 03, capitolo U9200304901 e, al termine dell'esercizio finanziario, è confluito nelle quote accantonate del risultato di amministrazione per essere destinata al finanziamento di investimenti, con la legge in esame si propone al Consiglio di destinare parte dello stesso proprio alla copertura degli investimenti autorizzati per la ricostruzione infrastrutturale degli Enti locali, danneggiati a seguito di eventi atmosferici eccezionali per come indicato all'art.1, comma 1, lett. a) e al comma 2.

Inoltre, sulla base dell'art. 7, comma 2, le ulteriori spese previste nella presente legge e riferite all'art. 1 lett. b), pari ad euro 700.000,00 per l'anno 2026, all'art. 2, pari ad euro 1.080.000,00 per l'anno 2026 e a euro 2.160.000,00 per l'anno 2027, all'art. 3 pari a euro 100.000,00 per l'anno 2026, all'art. 4 pari ad euro 632.307,74 per l'annualità 2026 e all'art. 6, pari ad euro 182.402,55 per l'anno 2027 e ad euro 107.594,38 per l'anno 2028, trovano copertura a valere sulle risorse regionali allocate alla Missione 20, Programma 03 (capitolo 9200305101) del bilancio di previsione 2026-2028.

### **Articolo 9 - Variazioni al Bilancio di previsione 2026-2028**

Le disposizioni contenute all'articolo 8 in esame, conseguenti a quelle relative ai precedenti articoli, riguardano le variazioni, di competenza e di cassa, da apportarsi allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 2026-2028 approvato con legge regionale n. 50/2025, per come indicate negli allegati al presente disegno di legge e per come illustrato nelle precedenti sezioni della presente relazione.

Si riporta di seguito il riepilogo della variazione effettuata con la presente legge.

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE				
ENTRATE				
DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2026	VARIAZIONI COMPETENZA 2026	DI ANNO 2027	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2028
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	+0,00	+5.300.000,00		+0,00
<b>TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE</b>	+0,00	+5.300.000,00		+0,00

MISSIONE PROGRAMMA	CAPITOLO	TITOLO	VARIAZIONE DI CASSA	VARIAZIONE DI COMPETENZA 2026	VARIAZIONE DI COMPETENZA 2027	VARIAZIONE DI COMPETENZA 2028
U.10.02	U9100202201	1	400.000,00	400.000,00		
U.11.02	U9110202301	2	4.300.000,00	4.300.000,00		
U.11.02	U9110202401	2	1.000.000,00	1.000.000,00		
U.11.02	U9110202201	1	700.000,00	700.000,00		
U.12.04	U9120403901	1	100.000,00	100.000,00		
U.12.08	U6201061603	1	100.000,00	100.000,00		
U.13.07	U9130713201	1	1.080.000,00	1.080.000,00	2.160.000,00	
U.16.01	U9160107001	1	132.307,74	132.307,74		
U.18.01	U9180101501	1	20.616.503,72	20.616.503,72	20.616.503,72	20.616.503,72
U.18.01	U9180101401	1	9.608.907,78	9.608.907,78	9.608.907,78	9.608.907,78
U.20.03	U9200100101	2	-5.300.000,00			
U.20.03	U9200304901	1			182.402,55	107.594,38
U.20.03	U9200305101	1		-2.512.307,74	-2.342.402,55	-107.594,38
U.20.03	U0700210301	1	-2.512.307,74			
U.50.01	U9500100801	1	-3.425.372,32	-3.425.372,32	-3.225.895,61	-3.024.104,27
U.50.01	U6101019201	1	-1.092.856,30	-1.092.856,30	-1.058.959,24	-1.024.495,08
U.50.01	U1204092501	1	-1.304.943,75	-1.304.943,75	-1.247.114,11	-1.187.787,25
U.50.02	U9500200701	4	-2.951.316,11	-2.951.316,11	-2.951.316,10	-2.951.316,11
U.50.02	U9500200601	4	-17.191.131,40	-17.191.131,40	-17.390.608,11	-17.592.399,45
U.50.02	U6101019301	4	-2.026.124,23	-2.026.124,23	-2.060.021,29	-2.094.485,44
U.50.02	U1204092601	4	-2.233.667,39	-2.233.667,39	-2.291.497,04	-2.350.823,90
TOTALE			0,00	5.300.000,00	0,00	0,00

### **Articolo 10 - Entrata in vigore**

L'art. 9 dispone che la presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria, per consentire la tempestiva liquidazione delle spese ivi previste e il rispetto dei termini di cui all'art. 1, comma 641, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

**RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

**Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale  
Variazione al bilancio di previsione finanziario per gli anni 2026-2028**

**Oneri finanziari:**

<b>Articolo del progetto di legge</b>	<b>Oneri finanziari – Elementi e criteri</b>
<p>Articolo 1 "Interventi a seguito di calamità naturali"</p>	<p>Sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento della Protezione Civile, con il presente articolo viene allocata in bilancio, per l'anno 2026, la somma complessiva di euro 6.000.000,00, suddivisa come segue:</p> <p>a) 4.300.000,00 euro per spese di investimento da destinare al ripristino delle infrastrutture viarie, ad opere di regimazione idraulica e ad altri interventi urgenti da eseguirsi su infrastrutture pubbliche danneggiate (art. 1 comma 1), mediante l'utilizzo, sulla base dell'art. 7, comma 1, del presente DDL, delle risorse del Fondo obiettivi di finanza pubblica accantonato nel risultato di amministrazione al capitolo U9200304901 (Missione 20, Programma 03 - U.20.03), destinato agli investimenti, ai sensi dell'art. 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;</p> <p>b) 700.000,00 euro destinati al ristoro di spese di natura corrente sostenute dagli Enti locali per interventi di somma urgenza, attività di soccorso ed assistenza alla popolazione (art. 1 comma 1) a valere, come indicato all'art. 7, comma 2, delle risorse autonome regionali allocate alla Missione 20, Programma 03 – capitolo 9200305101;</p> <p>c) 1.000.000,00 euro per investimenti finalizzati all'esecuzione di interventi urgenti di natura infrastrutturale, per il ripristino di danni in territori non ricadenti nelle dichiarazioni dello stato di emergenza di cui alle precedenti disposizioni (art. 1 comma 2), mediante l'utilizzo, sulla base dell'art. 7, comma 1, del presente DDL, delle risorse del Fondo obiettivi di finanza pubblica accantonato nel risultato di amministrazione al capitolo U9200304901 (Missione 20, Programma 03 - U.20.03), destinato agli investimenti, ai sensi dell'art. 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;.</p> <p>La determinazione delle predette risorse finanziarie è avvenuta, da parte del competente dipartimento regionale, a seguito di istruttoria delle segnalazioni di danni pervenute attraverso la piattaforma informatica denominata PC2, mediante una valutazione di stima media della quantificazione delle necessità comunicate dagli enti locali.</p>
<p>Articolo 2 "Modifica alla Legge regionale 25 febbraio 2026, n. 6"</p>	<p>Con il presente articolo viene integrato l'art. 2 della legge regionale n. 6/2026, prevedendo lo stanziamento della spesa nel limite massimo di euro 3.240.200,00, di cui euro 1.080.000,00 nell'annualità 2026 ed euro 2.160.000,00 nell'annualità 2027, a valere delle risorse allocate alla Missione 13, Programma 07 (U.13.07) del bilancio di previsione 2026-2028". Sulla base dell'art. 7, comma 2, del presente DDL, la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente articolo è posta a carico delle risorse autonome regionali allocate alla Missione 20, Programma 03 – capitolo U9200305101 - del bilancio di previsione 2026-2028.</p> <p>La quantificazione dell'importo oggetto della presente disposizione è</p>

	<p>stata comunicata dal dipartimento "Salute e servizi sanitari" e calcolata sulla base di un importo pro-capite mensile pari ad € 1.200,00, che sarà ripartito annualmente tra le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere, nonché Azienda Zero, sulla base delle contrattualizzazioni avvenute e in rapporto alla permanenza in servizio dei sanitari reclutati.</p>
<p>Articolo 3 - Intervento straordinario di solidarietà in favore dei congiunti delle vittime della strage di Amendolara</p>	<p>Con il presente articolo vengono previsti interventi di solidarietà sociale al fine di garantire la tutela della persona umana e il rispetto dei diritti fondamentali, finalizzati a sostenere le spese connesse alle esigenze delle famiglie delle vittime dei 4 uomini Pakistani barbaramente uccisi nel Comune di Amendolara. Per tali finalità viene previsto un contributo, nel limite massimo di euro 100.000,00, a valere delle risorse allocate alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2026-2028. A seguito dell'approvazione della presente legge, tale importo sarà allocato alla Missione 12, Programma 04 del medesimo bilancio 2026-2028.</p>
<p>Articolo 4 "Modifiche autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2025, n. 49"</p>	<p>Con il presente articolo viene autorizzato l'ulteriore finanziamento di leggi di spesa di annualità precedenti, per il complessivo importo di euro 632.307,74, mediante l'utilizzo delle risorse allocate alla Missione 20, Programma 03 – capitolo U9200305101 del bilancio di previsione 2026.2028.</p>
<p>Articolo 5 "Versamento all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, commi da 638 a 644, della legge 30 dicembre 2025, n. 199"</p>	<p>Il presente articolo, in ottemperanza all'art. 1, commi da 638 a 644, della legge 30 dicembre 2025, n. 199", autorizza la Giunta regionale ad effettuare una variazione di bilancio al fine di consentire l'allocazione delle risorse sulla Missione 18, Programma 01, per poter effettuare il versamento allo Stato degli importi definiti con il Decreto Del Ministero dell'Economia e Finanze del 25 marzo 2026. La copertura della spesa, è posta a carico della Missione 50, Programmi 01 e 02.</p>
<p>Articolo 6 "Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2025, n. 49"</p>	<p>Il presente articolo, al comma 2, prevede l'incremento della somma accantonata per garantire il concorso aggiuntivo al contenimento dei saldi di finanza pubblica, ai sensi dell'art 1, comma 786, della Legge 30 dicembre 2024 n.207, di euro 182.402,55 per l'anno 2027 e di euro 107.594,38 per l'anno 2028, con allocazione alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) – capitolo U9200304901- del Bilancio di previsione 2026-2028. Alla copertura finanziaria della suddetta spesa si provvede, come specificato all'art. 7, comma 2, del presente DDL, mediante le risorse allocate alla Missione 20, Programma 03 – capitolo U9200305101 del bilancio di previsione 2026.2028.</p>
<p>Articolo 7 "Adempimento degli impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione"</p>	<p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.</p>
<p>Articolo 8 "Copertura finanziaria"</p>	<p>Nel presente articolo viene individuata la copertura finanziaria degli oneri indicati nella presente legge, per come già indicato in precedenza, e di seguito dettagliato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alla copertura finanziaria degli oneri indicati all'art. 1, comma 1 lett. a), pari ad euro 4.300.000,00 e all'art. 1, comma 2, per euro 1.000.000,00, si provvede mediante l'utilizzo, per pari importo, delle risorse del Fondo obiettivi di finanza pubblica accantonato nel risultato di amministrazione al capitolo U9200304901 (Missione 20, Programma 03 - U.20.03), destinate agli investimenti, ai sensi dell'art. 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.</li> <li>• Alla copertura finanziaria degli oneri indicati all'art. 1 lett. b), pari ad euro 700.000,00 per l'anno 2026, all'art. 2, pari ad euro 1.080.000,00 per l'anno 2026 e a euro 2.160.000,00 per l'anno 2027, all'art. 3 pari a euro 100.000,00 per l'anno 2026, all'art. 4, pari ad euro 632.307,74 per l'annualità 2026, e all'art. 6, pari ad euro 182.402,55 per l'anno 2027 e ad euro 107.594,38 per</li> </ul>

	l'anno 2028, si provvede mediante le risorse stanziare alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) del bilancio di previsione 2026-2028.
Articolo 9 "Variazioni al Bilancio di previsione 2026-2028"	La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.
Articolo 10 "Entrata in vigore"	La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.

## ARTICOLAZIONE PER ANNO, MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO

Articolo progetto legge	del di	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari anno 2026	Oneri finanziari anno 2027	Oneri finanziari anno 2028
Articolo 1		Spese correnti	700.000,00		
		Spese in conto capitale	5.300.000,00		
Articolo 2		Spese correnti	1.080.000,00	2.160.000,00	
Articolo 3		Spese correnti	100.000,00		
Articolo 4		Spese correnti	632.307,74		
Articolo 5		Spese correnti	30.225.411,50	30.225.411,50	30.225.411,50
Articolo 6		Spese correnti		182.402,55	107.594,38

Miss.	Progr.	Titolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Note
10	02	C	400.000,00			
11	02	I	5.300.000,00			
11	02	C	700.000,00			
12	04	C	100.000,00			
12	08	C	100.000,00			
13	07	C	1.080.000,00	2.160.000,00		
16	01	C	132.307,74			
20	03	C		182.402,55	107.594,38	
20	03	C	-2.512.307,74	-2.342.402,55	-107.594,38	Capitolo U9200305101
50	01	C	-5.823.172,37	-5.531.968,96	-5.236.386,60	
50	02	I	-24.402.239,13	-24.693.442,54	-24.989.024,90	
18	01	I	30.225.411,50	30.225.411,50	30.225.411,50	
TOTALE VARIAZIONE PARTE SPESA			5.300.000,00	0,00	0,00	Somma accantonata nell'avanzo di amministrazione al capitolo U9200304901
TOTALE VARIAZIONE ENTRATA			5.300.000,00			
TOTALE VARIAZIONE ENTRATA E SPESA			0,00	0,00	0,00	

IL SEGRETARIO  
(Avv. Giovanni Fedele)



## *Consiglio regionale della Calabria*

### Art. 1

#### *(Interventi a seguito di calamità naturali)*

1. Al fine di mitigare i danni subiti dai Comuni elencati nei decreti del Presidente della Regione n. 33 del 27 aprile 2026 e n. 36 del 14 maggio 2026 relativi alla dichiarazione dello stato di emergenza regionale in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 16 al 18 marzo 2026, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa complessiva di 5.000.000,00 euro allocata alla Missione 11, Programma 02 (U.11.02) del bilancio di previsione 2026–2028, con le finalità di seguito specificate:

a) 4.300.000,00 euro per spese di investimento destinate al ripristino delle infrastrutture viarie, a opere di regimazione idraulica e ad altri interventi urgenti conseguenti ai danni causati ad infrastrutture pubbliche;

b) 700.000,00 euro destinati al ristoro delle spese di natura corrente sostenute dagli Enti Locali per interventi di somma urgenza, attività di soccorso e assistenza alla popolazione.

2. Al fine di far fronte a danni subiti da Enti Locali non ricadenti nelle dichiarazioni dello stato di emergenza di cui ai decreti indicati al comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 1.000.000,00 euro per la realizzazione di interventi urgenti di natura infrastrutturale, a valere delle somme allocate alla Missione 11, Programma 02 (U.11.02).

3. L'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2 è effettuata dal dipartimento competente in materia di protezione civile secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 24 febbraio 2023, n. 9 (Disciplina del sistema di protezione civile della Regione Calabria).

### Art. 2

#### *(Modifica della l.r. 6/2026)*

1. All'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2026, n. 6 (Misure per assicurare la continuità assistenziale del servizio sanitario regionale), dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2–bis. Al fine di potenziare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, e assicurare, comunque, la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni sanitarie specialistiche nell'ambito del Servizio sanitario regionale, è autorizzata, a carico del bilancio regionale, a



## *Consiglio regionale della Calabria*

integrazione delle risorse finanziarie già previste, una ulteriore spesa nel limite massimo di 3.240.200,00 euro, di cui 1.080.000,00 euro nell'annualità 2026 e 2.160.000,00 euro nell'annualità 2027, a valere delle risorse allocate alla Missione 13, Programma 07 (U.13.07) del bilancio di previsione 2026–2028”.

### Art. 3

*(Intervento straordinario di solidarietà in favore dei congiunti delle vittime della strage di Amendolara)*

1. La Regione Calabria, al fine di assicurare idonee forme di tutela della dignità umana e di sostegno nei confronti dei congiunti delle vittime della strage di Amendolara, nell'ambito delle proprie politiche di gestione delle emergenze umanitarie, finanzia le spese necessarie per la sepoltura delle salme e per l'assistenza morale e materiale ai congiunti dei defunti, nonché ogni altra spesa strettamente connessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente norma, definisce le modalità di attuazione di un intervento straordinario di solidarietà per fare fronte all'emergenza umanitaria verificatasi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati nel limite massimo di 100.000,00 euro per l'anno 2026, si provvede mediante le risorse allocate alla Missione 12, Programma 04 (U.12.04), del bilancio di previsione 2026–2028.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale.

### Art. 4

*(Modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 1 della l.r. 49/2025)*

1. Alle autorizzazioni di spesa disposte con la tabella C allegata alla legge regionale 19 dicembre 2025, n. 49 (Legge di stabilità regionale 2026) sono apportate le variazioni di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge.



## *Consiglio regionale della Calabria*

### Art. 5

*(Versamento all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, commi da 638 a 644, della l. 199/2025)*

1. Al fine di garantire il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle rate per gli anni 2026–2028, conseguenti alla cancellazione dei debiti riguardanti le anticipazioni di liquidità e dell'accollo da parte dello Stato del debito contratto dalle Regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.a., ai sensi dell'articolo 1, commi da 638 a 644, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026–2028), è autorizzata la complessiva spesa di 30.225.411,50 euro per ciascuna delle annualità 2026–2028, a valere delle somme allocate sulla Missione 18, Programma 01 (U.18.01), del bilancio di previsione 2026–2028.

2. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 si provvede con le risorse stanziare alla Missione 50, Programma 01 (U.50.01), per 5.823.172,37 euro nell'anno 2026, 5.531.968,96 euro nell'anno 2027 e 5.236.386,60 euro nell'anno 2028 e alla Missione 50, Programma 02 (U.50.02), per 24.402.239,13 euro per l'anno 2026, 24.693.442,55 euro per l'anno 2027 e 24.989.024,90 euro per l'anno 2028.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2026–2028.

### Art. 6

*(Modifiche della l.r. 49/2025)*

1. All'articolo 2, comma 2, della l.r. 49/2025 la parola: "35.251.476,45" è sostituita dalla seguente: "35.433.879,00" e la parola: "35.074.136,10" è sostituita dalla seguente: "35.181.730,00".

2. Per effetto della disposizione di cui al comma 1, la somma accantonata per garantire il concorso aggiuntivo al contenimento dei saldi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025–2027), è incrementata di 182.402,55 euro per l'anno 2027 e di 107.594,38 euro per l'anno 2028, con allocazione alla Missione



## *Consiglio regionale della Calabria*

20, Programma 03 (U.20.03) – capitolo U9200304901 – del bilancio di previsione 2026–2028.

### Art. 7

*(Adempimento degli impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione)*

1. Al fine di adempiere agli impegni assunti con il Governo, in attuazione del principio di leale collaborazione nella nota integrativa allegata alla legge regionale 19 dicembre 2025, n. 50 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2026–2028) al paragrafo B “Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente”, alla voce “Fondi per residui perenti” la parola: “96.811.087,93” è sostituita dalla seguente: “90.039.383,88”, come risulta dall’Allegato n. 1 alla presente legge.

### Art. 8

*(Copertura finanziaria)*

1. Alla copertura finanziaria degli oneri indicati all’articolo 1, comma 1, lettera a), pari a 4.300.000,00 euro e all’articolo 1, comma 2, per 1.000.000,00 euro, si provvede mediante l’utilizzo, per pari importo, delle risorse del Fondo obiettivi di finanza pubblica accantonato nel risultato di amministrazione al capitolo U9200304901 (Missione 20, Programma 03 – U.20.03), destinate agli investimenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 790, della l. 207/2024.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri indicati all’articolo 1, comma 1, lettera b), pari a 700.000,00 euro per l’anno 2026, all’articolo 2, pari a 1.080.000,00 euro per l’anno 2026 e a 2.160.000,00 euro per l’anno 2027, all’articolo 3 pari a 100.000,00 euro per l’anno 2026, all’articolo 4, pari a 632.307,74 euro per l’annualità 2026, e all’articolo 6, pari a 182.402,55 euro per l’anno 2027 e a 107.594,38 euro per l’anno 2028, si provvede mediante le risorse stanziata alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03), del bilancio di previsione 2026–2028.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2026–2028.



## *Consiglio regionale della Calabria*

### Art. 9

#### *(Variazioni al bilancio di previsione 2026-2028)*

1. Nello stato di previsione di competenza e di cassa della parte entrata e della parte spesa del bilancio 2026-2028, approvato con l.r. 50/2025 sono complessivamente introdotte le variazioni di cui alle allegate Tabelle Entrata (Variazioni alle previsioni di entrata) e Spesa (Variazioni alle previsioni di spesa).

### Art. 10

#### *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.